

N. 9496/2019 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA

sezione I civile

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Antonella Guerra	Presidente
dott. Francesco Bartolotti	Giudice
dott. Marco Nappi Quintiliano	Giudice rel./est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **9496/2019 R.G.** e promossa da:

TULLIO (C. F.), rappresentato e difeso dall'avvocatoXX come da mandato difensivo in atti;

XXFirmato Da: GUERRA ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3

contro

VIRGINIA (C. F.), rappresentata e difesa dagli avv.ti xx. zz. come da mandato difensivo in atti;

RESISTENTE

con l'intervento *ex lege* del

PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona

Avente a oggetto: divorzio contenzioso - cessazione effetti civili del matrimonio.

CONCLUSIONI

All'udienza del 3.11.2021, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni.

Parte ricorrente: *“la S.V. Ill.ma Voglia dichiarare che dopo il divorzio le parti osserveranno le seguenti condizioni:*

- 1. i ricorrenti vivranno separati, con l'obbligo di reciproco rispetto, fissando la propria residenza ove ritenuto opportuno;*
- 2. il figlio Martino, resterà affidato ad entrambi i genitori che seguiranno ad esercitare la responsabilità genitoriale in modo condiviso e avrà collocazione prevalente presso il domicilio materno;*
- 3. in ragione della collocazione prevalente del figlio Martino presso la madre, e dell'interesse del minore a risiedere nell'ambiente domestico, la casa familiare sita in Borgo Roma, di proprietà esclusiva del ricorrente,* pagina 2 di 17



resterà assegnata alla signora Virginia la quale seguirà ad abitarla sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio convivente. Il diritto al godimento della casa familiare verrà meno nel caso che l'assegnataria non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o contraiga nuovo matrimonio.

4. Il signor Tullio avrà il diritto-dovere di tenere con sé il figlio Martino secondo il seguente schema:

- week-end alternati dal sabato dopo la scuola sino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola;*
- un pomeriggio con pernottamento alla settimana (indicativamente il giovedì) dall'uscita della scuola sino al giorno successivo;*
- il lunedì successivo al weekend trascorso con la madre dall'uscita della scuola sino al giorno successivo;*
- il padre terrà il figlio con sé per un periodo continuativo di 7 giorni durante le vacanze Natalizie (dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio), alternando di anno in anno il Natale ed il Capodanno; la metà delle vacanze pasquali alternando di anno in anno la Pasqua ed il lunedì dell'Angelo; la metà delle vacanze di carnevale; l'alternanza delle vacanze religiose e nazionali, con pernotto nella giornata antecedente; 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive;*

5. Quale contributo per il mantenimento del figlio Martino, il ricorrente verserà alla madre la somma di € 375,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese con bonifico bancario

alle coordinate Iban della signora Virginia. La somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.

6. Saranno a carico dei genitori in misura del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie:

- ***spese mediche:** tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato; quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica);*

- ***spese scolastiche:** tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto) alla scuola media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica; acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari; corredo scolastico di inizio anno; spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola; spese per il tra-sporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico; spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo; spese per le lezioni di scuola guida fino ad un massimo di 1000,00 € (pratica e teoria);*

7. *tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora; per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti; per cure termali e fisioterapiche; per cure e farmaci non convenzionali; per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati; per corsi di specializzazione; per gite scolastiche con pernottamento; per corsi di recupero e lezioni private; per alloggio presso la sede universitaria; per la baby sitter; per l'acquisto di computer o telefono cellulare; per l'acquisto di motorino od autovettura; per viaggi e vacanze; per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc) saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi. A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta entro il suddetto termine la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di diniego di consenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta. Il diniego dovrà in ogni caso essere giustificato.*

8. *Respinte tutte le richieste della parte ricorrente in ordine all'assegno divorzile, non sussistendone i presupposti.*

In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”

Parte convenuta: *“Nel merito*

1. Affidarsi il figlio minore Martino ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, riservando la gestione ordinaria a ciascun genitore quando il minore è presso di lui e con domiciliazione del minore medesimo presso l'abitazione materna.

2. Disporsi che il padre abbia diritto-dovere di vedere con sé il figlio Martino secondo il seguente calendario di massima, fatti salvi diversi accordi che verranno assunti direttamente con il figlio, in considerazione dell'età dello stesso e dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici.

a fine settimana alternati, dal sabato mattina al lunedì mattina;

un pomeriggio infrasettimanale con pernottamento;

metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno il periodo dall'inizio delle vacanze al 30 dicembre e dal 30 dicembre fino alla sera precedente la ripresa delle lezioni scolastiche;

metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno il periodo dall'inizio fino alla metà delle vacanze e dalla metà delle vacanze fino alla sera precedente la ripresa delle lezioni scolastiche;

metà delle vacanze di carnevale;

alternativamente le altre festività religiose o nazionali, con pernottamento la sera precedente; due settimane anche non consecutive durante il periodo delle vacanze estive da concordarsi entro il mese di maggio di ciascun anno.

3. *Disporsi l'assegnazione dell'abitazione familiare, di proprietà esclusiva del ricorrente, con gli arredi e corredi ivi presenti, con riserva di integrare i dati catastali, a Virginia, che l'abiterà unitamente al figlio Martino.*

4. *Disporsi che Tullio corrisponda a Virginia, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Martino, la somma di € 800,00 mensili, somma da versarsi in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di febbraio 2020 e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a far data da febbraio 2021.*

5. *Disporsi che Tullio rimborsi, nella misura del 50%, le seguenti voci di spesa accessoria che la madre sosterrà per il figlio Martino, come identificate nel protocollo siglato dal Tribunale di Verona il 3 dicembre 2018 e precisamente:*

I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante; cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche; ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;

II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche; cure termali e fisioterapiche; trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;

III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici; libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno; gite scolastiche senza pernottamento; costi per il trasporto pubblico;

IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari; costi relativi a corsi di specializzazione; gite scolastiche con pernottamento; corsi di recupero e lezioni private;

V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi equamente; l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES).

VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato; centro ricreativo estivo; attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura; spese per babysitter; viaggi e vacanze senza i genitori.

Disporsi che quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta entro 10 giorni dalla richiesta un motivato dissenso al sostenimento della stessa; il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.

Disporsi che in caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice e nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permanga il rispetto della reciproca tempestiva informazione.

6. Disporsi che Tullio corrisponda a Virginia, a titolo di assegno divorzile, la somma di € 300,00 mensili, somma da versarsi in via anticipata, entro il

giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di febbraio 2020 e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a far data da febbraio 2021.

In via istruttoria:

Insiste per il rigetto delle prove formulate dalla difesa avversaria sia nella memoria integrativa che nelle memorie ex art. 183, comma VI, n. 2) e 3) c.p.c. , per le ragioni esposte in atti.

Insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie contenute nelle memorie ex art. 183, comma VI, n. 2) e 3) c.p.c. depositate per Virginia per le ragioni esposte in atti, nell'istanza di modifica dell'ordinanza del 5 marzo 2021, nonché per l'audizione chiesta all'udienza del giorno 21 aprile 2021

In ogni caso

Condannarsi il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente maggiorate del 30% ex art. 4 comma 1-bis D.M. 55/2014.”

In data 3.11.2021, il Pubblico Ministero ha così concluso: “*visto, nulla si oppone*”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Richiamato, in punto di fatto, quanto già esposto nella sentenza non definitiva, con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, occorre in questa sede esaminare le ulteriori domande formulate da queste ultime.

Preliminarmente, deve essere ribadita la valutazione di inammissibilità delle istanze istruttorie reiterate da parte resistente in sede di precisazione delle conclusioni, per le motivazioni di cui all'ordinanza del 3.5.2021 (da ritenersi qui integralmente richiamata *per relationem*).

Orbene, nulla deve disporsi in relazione all'affidamento del figlio delle parti Martino, nato il 29.12.2003, in quanto quest'ultimo ha raggiunto la maggiore età successivamente all'assegnazione della presente causa in decisione. In merito, deve unicamente prendersi atto del suo pacifico e attuale collocamento prevalente presso l'abitazione della madre nonché della sua condizione di non autosufficienza economica.

In relazione alle domande di carattere economico, devono quindi essere considerate le situazioni reddituali e patrimoniali delle parti.

Dunque, il ricorrente ha documentato la percezione di un reddito mensile netto che varia tra la somma di circa Euro 2.500,00 e la somma massima di circa Euro 3.500,00. (cfr. buste paga ed estratti di conto corrente in atti). Egli ha però precisato che una parte di tali somme è legata ai rimborsi chilometrici percepiti (rimborsi evincibili dalla disamina delle suddette buste paga).

Al riguardo, va tuttavia rilevato che il ricorrente non ha depositato le dichiarazioni dei redditi successive rispetto a quelle dimesse nell'ambito del ricorso introduttivo, anche al fine di chiarire l'esatto ammontare di tali rimborsi chilometrici e il loro trattamento fiscale (l'ultima certificazione unica in atti, risalente all'anno di imposta del 2018, riporta comunque un reddito mensile netto di circa Euro 3.000,00).

Il ricorrente medesimo, inoltre, corrisponde la somma mensile di Euro 540,00, relativa al mutuo accesso per l'acquisto dell'ex casa coniugale di sua proprietà, nonché l'ulteriore somma annuale di Euro 6.600,00, per la locazione della sua attuale abitazione.

La resistente, dal suo canto, ha affermato di aver lavorato all'epoca della separazione, in regime di part-time, di aver percepito uno stipendio mensile netto di circa Euro 1.300,00 e

di aver dovuto poi abbandonare tale attività, nel corso del 2015, a seguito del trasferimento della sede della relativa azienda a Roma e della necessità di dover essere maggiormente presente nella vita del figlio, anche in considerazione del turbamento a quest'ultimo causato dalla vicenda separativa dei genitori.

Ella ha quindi evidenziato di essersi dedicata alla danza, dando atto di ricevere una relativa retribuzione legata alle effettive ore di insegnamento svolte. La stessa ha altresì affermato di aver dovuto alienare un suo immobile di proprietà, a fronte della mutevolezza e dell'entità dei suddetti redditi, nonché di aver destinato parte della somma residua a seguito dell'estinzione del relativo mutuo (somma pari a circa Euro 80.000,00) per far fronte alle esigenze di vita del suddetto figlio.

In merito, devono altresì essere vagliate le risultanze dell'attività istruttoria svolta a seguito dell'ammissione delle richieste di prova orale articolate da parte ricorrente. Invero, i testi escussi hanno fornito affermazioni rilevanti ai fini della dimostrazione di una relazione *more uxorio* intessuta dalla resistente, come allegata dal ricorrente medesimo in atti.

Nello specifico, il teste Carlo, vicino di casa della resistente per un certo periodo, ha affermato di aver visto il sig. Giovanni, nel corso dell'anno 2018, frequentare con assiduità l'abitazione della resistente medesima. Il teste Mario ha a sua volta affermato di aver conosciuto il sig. Giovanni nel corso dell'anno 2017 e che la resistente gli aveva presentato quest'ultimo, affermando di aver iniziato da poco a frequentarlo. Il successivo teste Alberto ha confermato poi la relazione investigativa da lui resa in relazione al periodo dal 17 ottobre 2020 al 1° novembre 2020 (quindi in periodo di poco successivo rispetto alla pronuncia di divorzio emessa in corso di

causa), confermando di aver visto il suddetto sig. Giovanni frequentare stabilmente, in tale lasso di tempo, sia la resistente che l'abitazione di quest'ultima (fermandosi diverse notti a dormire presso tale dimora). Egli ha poi rilevato che la relazione sentimentale in oggetto era evincibile anche dalla disamina dei profili del social network "Instagram" posseduti dalla resistente e dal sig. Giovanni (visualizzabili liberamente poiché privi di restrizioni). Anche il padre della resistente ha poi menzionato la relazione in essere tra la figlia e il sig. Giovanni, evidenziando tuttavia l'assenza di una convivenza tra gli stessi.

Con riguardo alla citata testimonianza del sig. Alberto, ritiene il Collegio che non debba poi darsi corso alla richiesta formulata dalla resistente di trasmettere gli atti alla Procura in relazione al paventato reato di falsa testimonianza. Invero, non sono emersi elementi che depongano per la configurazione di un simile reato, alla luce delle risposte dettagliate e tra loro concordanti rese dal teste, risposte che hanno confermato integralmente il contenuto della relazione investigativa resa dallo stesso (contenuto in alcun modo contestato dalla difesa della resistente sotto il profilo della falsità). Quanto all'ulteriore deduzione relativa all'avvenuta trasmissione al teste dei capitoli di prova prima della sua escussione, si richiama quanto già osservato nella citata ordinanza del 3.5.2021.

Ciò detto, ritiene il Collegio che le plurime e convergenti dichiarazioni rese dai suddetti testi, valutate unitamente al riscontro documentale rappresentato dalla suddetta relazione investigativa e dall'annessa documentazione video e fotografica, documentazione relativa a un periodo temporale non limitato poiché risalente dall'anno 2017, conducano a ritenere provata l'avvenuta costituzione tra tali soggetti, da diverso tempo e, per quel che qui

interessa, anche in epoca successiva alla pronuncia di divorzio, di uno stabile nucleo familiare e di una relazione *more uxorio*. Sul punto, non assume rilievo la difesa della resistente, tesa a evidenziare l'assenza di una stabile convivenza tra quest'ultima e il suddetto sig. Giovanni (alla luce delle dichiarazioni testimoniali rese dai suoi genitori), dovendosi rilevare che, dalla citata relazione investigativa, è emersa anche la circostanza della coabitazione attuata dai suddetti soggetti, unitamente alla circostanza della condivisione tra gli stessi di gran parte delle giornate oggetto di investigazione. In ogni caso, la costituzione di un nuovo nucleo familiare non è esclusa per il solo fatto che i due partners abbiano liberamente deciso di non instaurare una stabile convivenza - circostanza che del resto ben può avvenire anche per le coppie coniugate - dovendosi qui attribuire rilievo ai plurimi elementi sopra evidenziati, che configurano una relazione stabile e duratura intessuta tra la resistente e il sig. Giovanni, fondata su di un progetto di vita in comune.

Ciò detto, va dunque richiamata la pronuncia a SS.UU. della Corte di legittimità (sentenza del 05/11/2021, n. 32198). In tale sentenza, la Corte di Cassazione ha in primo luogo rilevato la non divisibilità dell'orientamento giurisprudenziale che sosteneva l'automatica caducazione dell'assegno divorzile in presenza di una relazione *more uxorio*, nonché la non piena assimilabilità di tale rapporto a quello discendente dal matrimonio, evidenziando la necessità di seguire una impostazione che tenesse conto della duplice funzione, assistenziale e compensativa, propria dell'assegno in oggetto, come delineata dal precedente arresto della Cassazione a Sezioni Unite. La Corte di legittimità, quindi, ha ritenuto che la prova di una stabile convivenza *more uxorio* fosse idonea a far venir meno

il diritto alla componente assistenziale dell'assegno per cui è causa ma non anche il diritto alla diversa e relativa componente compensativa. Nello specifico, la Cassazione ha precisato che il diritto all'assegno “potrà essere modulato, in sede di revisione, o quantificato, in sede di giudizio per il suo riconoscimento, in funzione della sola componente compensativa, purché al presupposto indefettibile della mancanza di mezzi adeguati, nell'accezione sopra riportata, si sommi, nel caso concreto, il comprovato emergere di un contributo, dato dal coniuge debole con le sue scelte personali e condivise in favore della famiglia, alle fortune familiari e al patrimonio dell'altro coniuge, che rimarrebbe ingiustamente sacrificato e non altrimenti compensato se si aderisse alla caducazione integrale”. In tal caso, fermo restando l'onere della prova dell'esistenza della convivenza in capo al soggetto onerato, graverà sul soggetto beneficiario dell'assegno la prova della “sussistenza del prerequisito fattuale della mancanza di mezzi adeguati nell'accezione sopra indicata”. Il medesimo soggetto beneficiario, pertanto, “dovrà dimostrare che l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale dei coniugi dipenda dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare”. Tali ultime circostanze, secondo la pronuncia in esame, devono, infine, essere valutate unitamente alla durata del matrimonio, all'età del soggetto richiedente l'assegno e alle caratteristiche del mondo del lavoro;

Orbene, nel caso di specie, ritiene il Collegio che non possa configurarsi una funzione compensativa propria dell'assegno divorzile in esame, alla luce di quanto pacificamente

(cfr. art. 115 c.p.c.) emerso in corso di causa. Invero, risulta che la resistente ha lavorato in costanza di matrimonio, in regime “part-time”, fino all'anno 2015, percependo una retribuzione mensile netta di circa Euro 1.300,00 e ha cessato detta attività lavorativa in data successiva rispetto alla separazione, a seguito del trasferimento della sede della sua azienda. In merito, la medesima resistente ha dichiarato di non aver potuto proseguire detta attività e di aver iniziato successivamente una nuova esperienza lavorativa nel settore della danza, senza tuttavia allegare quale fosse stato il sacrificio delle sue aspettative di lavoro derivante dalle scelte compiute in costanza di matrimonio. All'opposto, va osservato che, dall'unica documentazione bancaria dimessa dalla resistente, risulta che quest'ultima ha ottenuto nel corso degli anni precedenti al deposito della sua memoria di costituzione un incremento delle somme investite in titoli azionari (patrimonio pari a circa Euro 60.000,00) e di quelle depositate nel suo conto corrente, dimostrando quindi di aver maturato, successivamente alla cessazione della precedente attività lavorativa, una capacità reddituale sostanzialmente analoga a quella posseduta in costanza di matrimonio, fatta eccezione per il decremento reddituale subito in corso di causa e legato alle note conseguenze dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2.

In ogni caso, va osservato che non sono state specificamente contestate le tempestive allegazioni rese in merito dal ricorrente (né sono state formulate in merito richieste istruttorie), circa la decisione di licenziarsi spontaneamente assunta dalla resistente per poter valutare diversi progetti imprenditoriali poi successivamente intrapresi.

Per tali considerazioni e dunque per la non imputabilità della pur esistente differenza tra le condizioni reddituali proprie delle parti alle scelte compiute da queste ultime in costanza di

matrimonio, ritiene il Collegio che non possa essere accolta la domanda con cui la resistente ha chiesto il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore.

In relazione invece alla domanda relativa alla previsione di un contributo al mantenimento del figlio delle parti, preso atto della situazione reddituale e patrimoniale del ricorrente e di quella da ultimo documentata dalla resistente (sebbene la stessa nulla abbia prodotto successivamente all'anno 2020) e considerate le presumibili esigenze di vita del suddetto figlio, ritiene il Collegio che debba essere confermato l'assegno di mantenimento previsto in via provvisoria a carico del ricorrente medesimo, pari all'importo mensile di Euro 800,00, somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e soggetta alla rivalutazione annuale ISTAT. Va parimenti confermato nonché l'obbligo per il ricorrente di contribuire, nella misura del 50 %, alle relative spese straordinarie, per le quali si richiama quanto previsto dal Protocollo di famiglia di questo Tribunale del 3.12.2018.

Conseguentemente, deve essere confermata l'assegnazione in favore della resistente dell'ex casa coniugale, sita in Borgo Roma.

Le spese di lite, tenuto conto dell'esito del giudizio e della soccombenza reciproca delle parti, devono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

pone a carico di Tullio l'obbligo di corrispondere in favore di Virginia, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di Euro 800,00, quale contributo al mantenimento ordinario del figlio, somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e

soggetta alla rivalutazione annuale ISTAT, nonché l'obbligo di contribuire, nella misura del 50 %, alle relative spese straordinarie, per le quali si richiama quanto previsto dal Protocollo di famiglia di questo Tribunale del 3.12.2018;

assegna alla sig.ra Virginia l'ex casa coniugale, sita in Borgo Roma;

rigetta la domanda con cui Virginia ha chiesto il riconoscimento di un assegno divorzile, revocando conseguentemente l'assegno di mantenimento previsto in suo favore e posto a carico di Tullio nell'ambito dell'udienza presidenziale;

compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del giorno 31.5.2022.

Il Giudice relatore

Marco Nappi Quintiliano

La Presidente

Antonella Guerra